REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14786 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s., con sede legale in Latisana (prov. Udine), via Vittorio Veneto, n. 49/3, c.f. e partita I.V.A. 02779690300, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace;
- Francesca PETILLO, nata a Latisana l'11 ottobre 1997, residente in Lignano Sabbiadoro (prov. Udine), viale dei Platani, n. 24, c.f. PTLFNC97R51E473R, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Germano Marcelli.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 18 ottobre 2024 e, poi, ritualmente notificato a entrambi i convenuti [tramite posta elettronica certificata – all'indirizzo frasrls@legalmail.it, tratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti (INI-PEC) – a F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s., il giorno 31 ottobre 2024; tramite consegna, a cura dell'Ufficiale giudiziario, nelle mani di Francesca PETILLO, in proprio, il 5 novembre seguente], la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato gli stessi per sentirli condannare, avvinti dal vincolo della solidarietà, al pagamento, a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, della somma di euro 4.173,00 (quattromilacentosettantatre/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il mancato versamento di parte delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, nell'anno 2022, dalla struttura ricettiva Hotel Blue Marine di Lignano Sabbiadoro, gestita dalla F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s., rappresentata legalmente da Francesca PETILLO, amministratrice unica (visura rilasciata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, documento n. T566861899 estratto dal Registro delle imprese il 9 luglio 2024).

I.2. Più precisamente, la Procura riferisce che la predetta struttura ricettiva ha dichiarato, "*tramite l'applicativo comunale, di aver incassato a titolo di imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario*

2022 euro 5.265,00" e "*di aver versato euro 1.636,00, mentre, a bilancio comunale, risulta il minore importo di euro 1.092,00*", con consequenziale "*omesso riversamento dell'importo rimanente pari ad euro 4.173,00*" (euro 5.265,00 - euro 1.092,00 = euro 4.173,00).

II. L'azione della Procura trae origine dalla comunicazione resa al riguardo dal Comune di Lignano Sabbiadoro con nota prot. n. U.0024404 del 9 giugno 2023.

III. Il danno in argomento - quantificato, appunto, in euro 4.173,00 - è stato contestato a entrambi gli odierni convenuti con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 23 luglio 2024 e notificato in pari data alla F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s. (tramite p.e.c.) e a Francesca PETILLO, in mani proprie, il giorno 5 agosto seguente.

III.1. La predetta contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di riscontro.

IV. Secondo la Procura regionale – che, dopo aver esposto il quadro normativo di riferimento, si sofferma ampiamente sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte nell'odierna controversia – la richiamata "*condotta omissiva ha concretizzato una grave violazione degli obblighi di servizio e dei doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva, in danno della PA*", con responsabilità "*a titolo di dolo*", avendo la società che gestisce la struttura alberghiera, e per essa la sua legale rappresentante e amministratrice unica, "*incassato l'imposta di soggiorno, consapevole degli obblighi verso il Comune (tanto da riversarne una parte), ma non* […] *riversato interamente i tributi nel bilancio pubblico, mantenendo per sé, anche*

successivamente, la maggior parte dell'introito (euro 4.173,00)".

IV.1. Dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, l'Attore pubblico conclude, dunque, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra*, *sub* I.

V. I convenuti non si sono costituiti;

VI. A valle della pubblica udienza del 13 marzo 2025 – nel corso della quale è stata dichiarata la contumacia delle convenute – il Collegio ha osservato che:

- la quantificazione del danno contestato (euro 4.173,00) deriva dalla differenza tra l'importo riscosso dalla struttura alberghiera (euro 5.265,00), dalla stessa dichiarato mediante accesso al sistema informatico a ciò destinato, e l'importo versato nelle casse del Comune di Lignano Sabbiadoro (euro 1.092,00), come da quest'ultimo riferito (note prot. n. U.0024404 del 9 giugno 2023, cit., e prot. n. U.0026145 del 9 luglio 2024);
- del predetto importo che, secondo l'Ente locale, è stato effettivamente versato nelle casse comunali (euro 1.092,00) – peraltro diverso da quello che la struttura alberghiera ha dichiarato, sempre mediante accesso al sistema informatico, di aver versato (euro 1.636,00) – non è stata, tuttavia, fornita alcuna evidenza documentale;
- appare, pertanto, necessario, anche in ragione delle differenze testé evidenziate, acquisire idonea documentazione contabile dimostrativa dell'importo effettivamente versato a

favore del Comune di Lignano Sabbiadoro a titolo di imposta di soggiorno riscossa dall'Hotel Blue Marine nel 2022.

VII. È stata, quindi, adottata l'ordinanza n. 5 del 18 marzo 2025, con la quale la Procura regionale è stata onerata del deposito di idonea documentazione contabile dimostrativa dell'importo effettivamente versato a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro a titolo di imposta di soggiorno riscossa dall'Hotel Blue Marine nel 2022 e, contestualmente, è stata fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio.

VIII. Il 2 aprile 2025, la Procura regionale ha depositato:

- nota del Comune di Lignano Sabbiadoro prot. n. U.0013951 del 28 marzo 2025;
- copia della bolletta del tesoriere n. 6259 del 1° agosto 2022 (indicata nella predetta nota del Comune come "*Copia carta contabile n. 4911 del Tesoriere*") relativa al versamento di € 1.092,00 a titolo di imposta di soggiorno riferita al mese di giugno 2022 effettuato da F.R.A. Immobiliare;
- copia ordinativo di incasso n. 2739 del 4 agosto 2022 corrispondente alla predetta somma di € 1.092,00 (riportata a pag. 8 del documento).

IX. Le convenute sono rimaste contumaci.

X. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, il Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 4.173,00.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa delle convenute F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s. e Francesca PETILLO – nelle loro rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di gestore della struttura ricettiva Hotel Blue Marine di Lignano Sabbiadoro (prov. Udine) e di rappresentante legale della Società (*supra*, *sub* I.1) – con riferimento alla prospettazione attorea secondo cui le stesse avrebbero cagionato al testé citato Ente locale danno da mancata entrata corrispondente all'omesso versamento, a favore di questo, di parte delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno nell'anno 2022.

Più precisamente, secondo la Procura regionale, sebbene la struttura ricettiva Hotel Blue Marine abbia incassato a tale titolo la somma di euro 5.265,00, è stata versata a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro la minor somma di euro 1.092,00, con la conseguenza che il bilancio comunale sarebbe stato privato dell'importo di euro 4.173,00 (euro 5.265,00 - euro 1.092,00 = euro 4.173,00; *supra*, *sub* I.2).

2. Ritenuta sussistente la giurisdizione di questa Corte nell'odierna controversia (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 2 dell'8 gennaio 2025 e giurisprudenza ivi richiamata, cui si rinvia), va affermata la fondatezza della domanda attorea.

2.1. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la somma incassata (euro 5.265,00) - e posta alla base dell'azione erariale - è stata

dichiarata dalla stessa Società convenuta attraverso inserimento dei corrispondenti dati nel sistema informatico all'uopo predisposto, come riferito e documentato dal Comune (nota prot. n. U.0024404 del 9 giugno 2023, cit.; nota prot. n. U.0026145 del 9 luglio 2024, cit., recante in allegato n. 1 stampa schermata del 5 luglio 2024 e n. 2 stampe schermata dell'8 luglio 2024).

Tale importo non va, dunque, ritenuto controverso.

2.2. Per quanto concerne, invece, la somma versata, va rilevato che, a fronte del fatto che la struttura ricettiva ha dichiarato l'importo complessivo di euro 1.636,00, il Comune ha riscontrato e documentato l'acquisizione del minor importo di euro 1.092,00.

In esecuzione della menzionata ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 5 del 2025, sono state, infatti, depositate copia della bolletta n. 6259 del 1° agosto 2022, relativa al versamento di euro 1.092,00, e copia dell'ordinativo di incasso n. 2739 del 4 agosto 2022, corrispondente alla medesima somma (*supra*, *sub* VIII).

Il Comune ha, quindi, documentato di aver ricevuto l'importo di euro 1.092,00, ma non di aver ricevuto <solo> tale importo.

Ciò, tuttavia, non stupisce, atteso che la differenza tra la somma dichiarata (ma non provata) come versata dalla struttura ricettiva (euro 1.636,00) e quella, minore, documentata dall'Ente locale creditore come acquisita (euro 1.092,00) - pari a euro 544,00 – costituisce, nella sostanza, un mancato versamento rispetto a quanto la debitrice afferma di aver versato (euro 1.636,00), cioè un fatto negativo.

Al riguardo, soccorrono il principio di vicinanza della prova e la presunzione di persistenza del diritto di credito se non ne è dimostrata l'estinzione.

Sulla base di questi, infatti, l'allegazione, da parte della Procura regionale (secondo quanto dedotto e documentato dal Comune di Lignano Sabbiadoro), dell'inadempimento dell'obbligazione positiva posta a carico della struttura ricettiva (cioè l'inadempimento dell'obbligo di pagare, vale a dire il mancato versamento di euro 544,00, che costituisce un fatto negativo, tale essendo un fatto non accaduto), non contrastata dall'assolvimento dell'onere, gravante sulle convenute, di provare il corrispondente adempimento (cioè di provare il corrispondente fatto positivo, vale a dire, tramite produzione delle relative quietanze, il versamento dell'intera somma di euro 1.636,00, comprensiva anche dell'importo di euro 544,00) è sufficiente per ritenere dimostrato il primo.

Si deve, pertanto, ritenere che il versamento effettivamente eseguito dalla struttura ricettiva sia avvenuto per il solo importo di euro 1.092,00.

2.3. Conseguentemente, come correttamente contestato dalla Procura regionale, dato l'incasso di euro 5.265,00 (non controverso), il danno da mancata entrata corrisponde all'"*omesso riversamento dell'importo rimanente pari ad euro 4.173,00*" (euro 5.265,00 - euro 1.092,00 = euro 4.173,00; *supra*, *sub* I.2).

2.4. Altrettanto correttamente, l'Ufficio requirente ha contestato la responsabilità "*a titolo di dolo*": la consapevolezza della sussistenza

dell'obbligo violato, dimostrata dal fatto dell'avvenuto parziale versamento, e la dichiarazione, non rispondente al vero, di aver versato la somma di euro 1.636,00, laddove l'effettivo versamento vi è stato solo per il minor importo di euro 1.092,00, vanno, infatti, ritenuti indici sintomatici – chiari, precisi e concordanti - della volontà dell'evento dannoso, cioè di trattenere parte delle somme riscosse con corrispondente pregiudizio per l'Amministrazione comunale.

3. Per quanto concerne, infine, la domanda di condanna solidale a carico di Francesca PETILLO, che ha ricoperto la carica di amministratrice unica della F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s. (*supra*, *sub* I.1), vanno ritenuti applicabili – *mutatis mutandis* e in quanto di portata trasversale - i principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo alla responsabilità di chi ha agito per l'ente legato da rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, sebbene l'affermazione di tali principi abbia tratto origine da casi concreti non sovrapponibili a quello di cui qui si tratta.

Sul punto si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite Civili, sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; in termini corrispondenti, sent. n. 17660 del 19 luglio 2013), con riferimento alla posizione della persona fisica che agisce per l'ente beneficiario di risorse pubbliche finalizzate, qualora "*il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine*

pubblico cui erano destinati", atteso che "*Il rapporto di servizio* […] *va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione*".

La Cassazione, prendendo le mosse dal rapporto di servizio sussistente tra la pubblica amministrazione e la società percettrice delle risorse pubbliche, aveva, infatti, già in precedenza chiarito che "*Nell'ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A., di un compito suo proprio*", precisando, al riguardo, che "*Non rileva neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente destinatario del contributo, avendo* [la stessa] *Corte costantemente ritenuto che per integrare gli estremi di un rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti, non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con l'ente pubblico avente ad oggetto*

l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque inserito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., sez. un. 22513/2006; S.U. n. 5163/2004; S.U. n. 400/2000; S.U. n. 20132/2004, S.U. n. 22513/2006; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19667)" (Sezioni Unite Civili, ordd. n. 9966 e n. 9967 del 27 aprile 2010; ord. n. 20434 del 23 settembre 2009; riguardo a quest'ultimo aspetto, in termini sostanzialmente corrispondenti, sent. n. 9963 del 27 aprile 2010).

La predetta conclusione si basa sulla considerazione secondo cui "*l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiarla del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione*", risultando, pertanto, "*consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità*" (Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 3 marzo 2010).

Il paradigma di creazione giurisprudenziale testé delineato offre, in estrema sintesi, uno scenario che rappresenta una dimensione diretta e una dimensione indiretta del rapporto di servizio, dove la prima è quella riconducibile alla società, mentre la seconda è quella

riconducibile alla persona fisica, entrambe assoggettate a responsabilità amministrativa.

La responsabilità della persona fisica titolare dell'organo societario trova, infatti, in quella della società alla quale fa capo il rapporto di servizio la sua causa, poiché la società vive e agisce per mezzo dei suoi organi, vale a dire per mezzo delle persone fisiche che ne sono titolari, le quali, a loro volta, possono essere chiamate a rispondere insieme con la società per il solo fatto di aver fatto agire la stessa in modo da impegnare la sua responsabilità amministrativa, poiché, in pratica, la condotta di questi non è giustapposta a quella della società, ma è all'interno di questa e dall'interno muove il rapporto di servizio tra la società stessa e la pubblica amministrazione.

Conseguentemente "*opererà, nei confronti del danneggiato, la solidarietà in danno di tutti i corresponsabili, salva l'eventuale azione di rivalsa dispiegata nei rapporti interni da costoro*" (Sezioni Unite Civili, sent. n. 18991 del 31 luglio 2017).

In altri termini, quel paradigma di creazione giurisprudenziale è funzionale all'esigenza di evitare che, per effetto dello schermo societario, la pretesa erariale possa restare insoddisfatta sebbene la responsabilità della società sia stata accertata dal giudice contabile e sebbene possano esservi soggetti che abbiano tratto vantaggio patrimoniale dall'attività illecita della società stessa e di chi, dall'interno, ha governato il rapporto di servizio di questa con la pubblica amministrazione.

Non stupisce, dunque, che, la giurisprudenza delle Sezioni Unite

citata sopra (così come SS.UU., sent. n. 12086 del 13 giugno 2016, dove si legge, in particolare, che "*Dall'affermazione della giurisdizione nei confronti della società discende quella verso i suoi dirigenti che hanno preso parte attiva […] alla condotta causativa del danno erariale*") evidenzi che, oltre a quella della società, acquista rilevanza "*anche*" quella della persona fisica che per essa ha agito (nello stesso senso, anche SS.UU., sent. n. 18991 del 2017, cit.).

4. In conclusione, va dichiarata la responsabilità amministrativa delle convenute F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s. e Francesca PETILLO e, per l'effetto, va pronunciata condanna solidale delle stesse al pagamento, a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, della somma di euro 4.173,00 (quattromilacentosettantatre/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

4.1. Per quanto concerne, in particolare, la rivalutazione monetaria, va, in primo luogo, osservato che, secondo l'articolo 7, comma 3, lettera d) del "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno*" (in atti), approvato dal Comune di Lignano Sabbiadoro con deliberazione consiliare n. 41 del 14 giugno 2021, l'imposta di soggiorno riscossa deve essere versata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della riscossione.

Va, altresì, osservato che, secondo quanto dichiarato dalla struttura ricettiva (stampa schermata "*8 luglio 2024 09:53:54*" allegata a nota prot. n. U.0026145 del 9 luglio 2024, cit.), le riscossioni dell'imposta di soggiorno nel 2022 sono state le seguenti:

MESE	IMPORTO RISCOSSO

maggio	€ 479,00
giugno	€ 1.157,00
luglio	€ 1.454,00
agosto	€ 1.558,00
settembre	€ 617,00
TOTALE	€ 5.265,00

Orbene, come già accertato (*supra*, *sub* 2.2), a fronte di tali dichiarate riscossioni, nel 2022 è stato eseguito un solo versamento per l'importo di euro 1.092,00 (bolletta n. 6259 del 1° agosto 2022; *supra*, *sub* VIII) e con causale "*TASSA DI SOGGIORNO GIUGNO 2022*", sicché, avuto riguardo alla predetta imputazione eseguita dal debitore (articolo 1193, primo comma c.c.), gli importi rimasti da versare distinti per mensilità sono i seguenti:

MESE	IMPORTO RIMASTO DA VERSARE
maggio	€ 479,00
giugno	€ 1.157,00-1.092,00=65,00
luglio	€ 1.454,00
agosto	€ 1.558,00
settembre	€ 617,00
TOTALE	€ 4.173,00

Conseguentemente, tenendo conto del citato articolo 7, comma 3, lettera d) del "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno*" (secondo cui l'imposta di soggiorno riscossa deve essere versata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della riscossione), la rivalutazione sarà calcolata:

- su € 479,00, dal 16 giugno 2022;
- su € 65,00, dal 16 luglio 2022;
- su € 1.454,00, dal 16 agosto 2022;
- su € 1.558,00, dal 16 settembre 2022;
- su € 617,00, dal 16 ottobre 2022.

4.2. Sull'importo, così rivalutato, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa:

a) della F.R.A. IMMOBILIARE s.r.l.s., con sede legale in Latisana (prov. Udine), via Vittorio Veneto, n. 49/3, c.f. e partita I.V.A. 02779690300 e

b) di Francesca PETILLO, nata a Latisana l'11 ottobre 1997

e, per l'effetto, condanna entrambe in solido tra loro:

i) al pagamento, a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, della complessiva somma di euro 4.173,00 (quattromilacentosettantatre/00), maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata

- su € 479,00 dal 16 giugno 2022,

- su € 65,00 dal 16 luglio 2022,
- su € 1.454,00 dal 16 agosto 2022,
- su € 1.558,00 dal 16 settembre 2022,
- su € 617,00 dal 16 ottobre 2022

alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

ii) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 273,32 (duecentosettantatre/32).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

L'estensore	Il Presidente
Paolo Gargiulo	Grazia Bacchi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 22/05/2025

Il funzionario addetto

Dott. Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)